APPUNTI SUI CARATTERI DEL GIUDIZIO DI APPELLO

L'appello è anzitutto un mezzo di impugnazione a critica libera, nel senso che il tipo di doglianze suscettibili di denuncia attraverso l'appello è potenzialmente illimitato. Attraverso l'appello cioè può farsi valere qualunque vizio della sentenza di primo grado, compresa la sua ingiustizia: ed anzi l'appello è il solo strumento mediante il quale può essere direttamente dedotta l'ingiustizia della sentenza impugnata.

Tale carattere distingue l'appello dai mezzi di impugnazione a critica vincolata attraverso i quali possono denunciarsi soltanto taluni vizi normativamente identificati (cfr. ricorso per cassazione).

Il fatto che con l'appello possano proporsi doglianze illimitate avverso la sentenza di primo grado non implica tuttavia che il giudice di appello sia chiamato a riesaminare senza limiti il rapporto controverso già sottoposto alla cognizione del giudice di primo grado. Ed infatti è devoluto all'esame del giudice d'appello soltanto quanto è stato fatto oggetto di impugnazione (*tantum devolutum quantum appellatum)*. Ciò che non è appellato (salvo quanto rilevabile d'ufficio) rimane fermo (cfr. art. 329 c.p.c., secondo il quale: « *L'impugnazione parziale importa acquiescenza le parti della sentenza non impugnata* »).

Fermo restando il principio devolutivo, occorre ad ogni modo verificare se l'appello si atteggia come *novum iudicium*, quanto come *revisio prioris instantiae*.

Secondo l'opinione assolutamente prevalente in dottrina, l'appello si atteggia ormai come *revisio prioris instantiae*.

In tal senso depone invero chiaramente in specie l'articolo 345 c.p.c., ai sensi del quale sono vietate non solo nuove domande, ma anche nuove eccezioni, ed è stata altresì notevolmente ristretta l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova. Tale norma rende difatti evidente la funzione dell'appello di mero controllo sul giudizio di primo

grado, « *che viene a svolgersi essenzialmente .“sulle carte.” e senza una nuova istruttoria, ancorché questo controllo sia destinato comunque a condurre ad una nuova pronuncia, che prende il posto di quella impugnata* » (Così CARRATO, *L'oggetto dell'appello ed il requisito della specificità dei motivi*, relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo del 18 settembre 2006).

Univoca nel senso dell’appello come *revisio* è la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui « *l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una* revisio *fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata* » (Cass. sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498).

Ancora, occorre verificare se oggetto del giudizio di appello è il diritto controverso (come per il primo grado), o è invece la sentenza impugnata.

Ora, alcuni autori sostengono che il giudizio di appello è pur sempre un giudizio sul rapporto controverso, sia pure nei limiti dei motivi di impugnazione (così Attardi,Cerino Canova, Balena, Consolo).

Secondo altri, il rapporto controverso è sottoposto alla valutazione del giudice di appello attraverso la denuncia degli errori contenuti nella pronuncia di primo grado, sì che l'esame del giudice di appello si rivolge in prima battuta alla sentenza impugnata e solo indirettamente al rapporto controverso (Carrato).

Quel che è certo è che l'appello si atteggia oggi non più quale mezzo di gravame, diretto cioè al completo riesame della controversia, bensì quale mezzo di impugnazione, diretto alla verifica della correttezza della sentenza impugnata.